



COMUNE di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Settore Proponente:

○ Per disposizioni

Settore della Governance

○ Per comunicazioni

○ Per Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE

Rif. : **ADG - 5 - 2013 / A** - 08-03-2013

La proposta contiene la seguente documentazione:

- Schema di deliberazione
- Competenza propria
(art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267)
- Poteri d'urgenza
(artt. 42 e 175 del T.U. 18.08.2000, n. 267)
- Comunicare al Consiglio Comunale
- Sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale
- Si propone l'immediata esecutività in relazione all'urgenza.
(art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Il Responsabile

Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi

L'Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'anno 2004, da parte della Regione Lazio, a mezzo della Proteo S.p.A.(ora Sviluppo Lazio S.p.A.), della Provincia di Frosinone e dei Comuni di Frosinone e di Alatri è stata disposta la costituzione della "Frosinone Multiservizi S.p.A." per la gestione di servizi locali, mediante la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;

Dato atto che la "Frosinone Multiservizi S.p.A." è stata costituita in data 04.03.2005, con atto a rogito del notaio Giovanni Piacitelli, rep. N. 58937/12115;

Visti i vari contratti di affidamento dei singoli servizi, stipulati con detta Società nel 2006;

Dato atto che a partire dal 30 giugno 2011 e comunque entro la fine dell'anno 2011 sono giunti a scadenza i vari contratti di servizio stipulati da questo Comune con la Frosinone Multiservizi S.p.A. (con la sola eccezione del servizio di verifica degli impianti termici stipulato solo di recente);

Richiamato l'art. 2 di detti contratti, ove è prevista la possibilità di un rinnovo dei contratti medesimi;

Considerato che le modifiche normative introdotte negli ultimi anni non agevolano lo sviluppo imprenditoriale delle società "in house", non permettendo più, alle società integralmente in mano pubblica, l'attività sul libero mercato e consentendo esclusivamente la gestione di servizi nei confronti degli enti soci.

Ritenuto che dette limitazioni hanno imposto una profonda riflessione circa la politica societaria e le prospettive di sviluppo, non più perseguibili secondo l'originario disegno in relazione al mutato quadro normativo;

Visto il D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135 concernente: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini così detta "Spending review";

Visto, in particolare l'art. 4 di detta norma che incide in maniera drastica sulle società controllate direttamente, o indirettamente, dalle P.A., indipendentemente dalle qualificazioni dei servizi resi (strumentali o servizi pubblici locali, tanto quelli di rilevanza economica quanto quelli privi di tale rilevanza), prevedendo, per quelle che hanno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore della P.A. superiore al 90% (come nel caso in esame), alternativamente, o lo scioglimento entro il 31.12.2013 o l'alienazione con procedura di evidenza pubblica, con assegnazione dei servizi per cinque anni;

Considerato altresì che detto articolo 4, commi 7 e 8, non consente più, a decorrere dall'01.01.2014 l'affidamento diretto di servizi strumentali, con la sola eccezione di affidamenti diretti a Società in house per valori complessivamente pari o inferiori a € 200.000,00 annui;

Considerato che la disciplina delineata dal citato D.L. n. 95 del 2012 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, nell'iter di conversione in legge, ha subito profonde modifiche, come da notizie riportate giornalmente dagli organi di stampa, che delineano un quadro, in continua e non sempre lineare,

NOTE DEL COMITATO DI LOTTA

La delibera di GC 96/2013 del Comune di Frosinone *Approvazione Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco regionale*, appare in molte sue parti viziata da interpretazioni forzate della vicenda e della legislazione che avvolge la società Frosinone Multiservizi.

a) Le disposizioni richiamate dalla "spending review" «*non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini*»; «*non si applicano alle società qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato*». La stessa Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con Deliberazione n. 2/2013/PAR *Nelle Camere di consiglio del 12 dicembre 2012 e del 9 gennaio 2013* di risposta a nota del Comune di Frosinone: «*è da ritenere che le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, relative allo scioglimento e all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell'intera partecipazione pubblica, non trovano applicazione nei confronti né della "Frosinone Multiservizi spa", né della "Servizi Strumentali s.r.l.", avuto riguardo alla natura dei servizi loro affidati, rientranti, in larga parte, nella nozione di servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica, esclusi – per espressa previsione normativa (comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012) – dall'ambito di applicazione dello stesso art. 4, comma 1*», dava quindi ad intendere che la Società avrebbe potuto continuare la propria attività almeno fino a nuova e definitiva scelta per l'affidamento dei servizi senza determinare alcun drammatico cambiamento avendo per sé anche il riconoscimento dell'ammortizzatore, cassa integrazione in deroga, per coprire le ore che l'Ente Comune aveva comunque fortemente ridotto facendo precipitare i salari sotto la metà della soglia di povertà;

b) la Società Frosinone Multiservizi non è nata, né mai ha svolto l'attività sul libero mercato, gestendo esclusivamente i servizi nei confronti degli enti soci;

c) la Società Frosinone Multiservizi, società a capitale interamente pubblico, dal 2014 è l'unica a cui possono essere affidati direttamente i servizi e comunque sarebbero stati «*fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013*» (Spending review)

evoluzione, che dovrebbe comunque incidere in maniera significativa sul dettato normativo;

Considerato inoltre che nella complessiva materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è di recente intervenuta la Corte Costituzionale che, con la Sentenza del 20.07.2012, n. 199, ha sancito l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14.09.2011 n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto l'articolo 243 comma 3-bis del TUEL così come inserito dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modifiche con la legge 213/2012, che recita: "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le (società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa), devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Considerato che nell'ordine del giorno della seduta del 16/11/2012 il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco, la Giunta e l'Amministrazione Comunale tutta a percorrere ogni soluzione tecnica ed amministrativa volta alla tutela dei lavoratori attualmente dipendenti dalla Multiservizi S.p.A. in liquidazione ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento della società in house;

Considerato che recentemente a dimostrazione di tale impegno è stato posto un quesito alla Corte dei Conti sulla reale possibilità di una soluzione legalmente e tecnicamente sostenibile, compatibile con le risorse economiche e finanziarie dell'Ente e con le norme del nostro ordinamento;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 63 del 29.02.2012, 94 del 24.03.2012, 293 del 31/07/2012, 375 del 27/09/2012, n. 489 del 28/11/2012 e da ultima la deliberazione n. 544 del 27/12/2012 con le quali si è stabilito di prorogare sino al 31.03.2013 i seguenti contratti di servizio alla Frosinone Multiservizi S.p.A.

- contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, attività di supporto alle manifestazioni: € 201.288,00 + IVA, su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio cimiteriale € 465.250,00 + IVA, su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio di supporto alle attività del museo archeologico e della biblioteca comunale ed altre attività di supporto amministrativo: € 489.130,00 + IVA, su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi ed agli eventi culturali e di spettacolo: € 182.989,00 + IVA, su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini: € 204.433,00 + IVA, su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza dei parcheggi: € 343.341,00 + IVA su base annua;

d) la Frosinone Multiservizi offre servizi pubblici era e sarebbe stata all'interno della *«normativa che consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico...»* Corte Costituzionale Sentenza 17-20 luglio 2012, n. 199;

e) la riduzione delle spese di personale erano già state messe in atto nel marzo 2012 dall'accordo con le parti sociali con la riduzione di 1/5 delle ore lavorate;

f) L'impegno a *percorrere ogni soluzione tecnica ed amministrativa volta alla tutela dei lavoratori attualmente dipendenti dalla Multiservizi S.p.A. in liquidazione ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento della società in house*, avrebbe dovuto almeno attendere le posizioni ufficiali della Regione Lazio in merito alla vicenda, non fosse altro che avrebbe dato almeno un appiglio alla possibilità di ricorrere in futuro ad una società in house;

g) la Società, ancora in vita e in situazione debitoria con INPS ed erario, in presenza di quote di appalto destinate a utili d'impresa come è con l'affidamento a soggetti privati, avrebbe dovuto avocare a sé la continuità dei servizi e utilizzare quei fondi per ripianare i debiti in corso;

h) l'operazione di ricorrere alle cooperative risulta essere un vero e proprio "subentro", visto che i servizi da affidare sono gli stessi per attività, qualifiche e numero di lavoratori a quelli in essere alla Frosinone Multiservizi spa. Un "subentro" però che non prevede la continuità del rapporto di lavoro visto che le cooperative offrono contratti a tempo determinato; una situazione peggiorativa a quanto i lavoratori stavano già vivendo nella Frosinone Multiservizi;

i) la scelta dello strumento delle *cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco regionale*, utilizzato per una deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia, che prevede uno specifico iter per il reinserimento di lavoratori svantaggiati, sembra essere concepito più per una deroga appunto alle regole ordinarie per gli appalti, che per il reinserimento di lavoratori svantaggiati poiché i lavoratori stabilizzati della Frosinone Multiservizi, così come inteso dalla legislazione corrente, non risultano rientranti in tale tipologia di svantaggiati;

- contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano: € 176.454,00 + IVA su base annua;
- contratto per l'affidamento del servizio di assistenza agli scuolabus: € 291.138,00 su base annua;
- contratto per l'affidamento del servizio di supporto alla funzionalità degli asili nido: € 326.087,00 su base annua;

- contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale e degli impianti semaforici : € 192.138,00 + IVA su base annua;

Visto il parere reso dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 2/2013 con il quale ha evidenziato come percorribile la proposta della trasformazione della Servizi Strumentali srl in azienda speciale per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali vincolandolo ad una previa valutazione sulla convenienza economica dell'operazione, nonché una valutazione prospettica sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (cfr. pag. 15 del parere)

Considerato che il peggioramento del quadro economico e finanziario dell'Ente comporta una minore possibilità di esborso economico per i servizi attualmente affidati alla Soc. Multiservizi S.p.A. in liquidazione;

Dato atto che nella riunione del 8/03/2013 con le sigle sindacali si è stabilito di avviare un tavolo presso la Regione Lazio per trovare delle soluzioni che consentano il possibile massimo mantenimento dei livelli occupazionali;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione adottare soluzioni pienamente coerenti con la disciplina normativa in materia di società partecipate e di servizi pubblici locali;

Evidenziata la necessità di assicurare comunque continuità allo svolgimento dei servizi;

Ritenuto pertanto nell'attesa delle soluzioni e della conclusione del tavolo avviare una selezione per individuare potenziali contraenti per affidamento temporaneo dei servizi per mesi 6 tramite lo strumento concesso per rendere possibile la predisposizione di idonei capitolati per l'affidamento a gara dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime legalmente espresso,

DELIBERA

- 1) approvare l'allegato AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE;
- 2) che il bando verrà pubblicato sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Frosinone per 15 giorni ed inviato in copia alle associazioni rappresentative delle soc. cooperative;
- 3) di dare atto che la procedura non è da intendersi vincolante per l'Ente sino alla sottoscrizione delle convenzioni con le singole cooperative individuate;

- 4) di demandare ai dirigenti interessati gli adempimenti conseguenti di scelta del contraente tra le cooperative che hanno dimostrato interesse all'affidamento del servizio;
- 5) di dare atto che la spese occorrenti per l'espletamento di tali servizi dovranno essere previste negli atti di affidamento redatti dai singoli dirigenti;
- 6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Utente : MANCHI ANDREA
Rif. : **ADG - 5 - 2013 / A** - 08-03-2013

Data Stampa : 09-03-2013